



DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI IN DATA 9 GENNAIO 2020

IL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI premesso

- a) che a sé medesimo è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense e notarile e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- b) che, in particolare, al Consiglio dell'Ordine è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi e i precetti della deontologia professionale;
- c) che lo Statuto professionale, impone all'Avvocato e Notaio il dovere di competenza prevedendo, tra l'altro, che l'Avvocato e Notaio non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza e che l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico;
- d) che lo Statuto professionale dispone: il dovere dell'Avvocato di curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività;
- e) che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense, rispettando il regolamenti del Consiglio dell'Ordine concernenti gli obblighi e i programmi formativi;
- f) che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva internazionale, mentre l'importanza dell'attività professionale forense e notarile ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento per fini della giustizia;

confloor





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

2.

g) che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con il diritto vivente, soprattutto in presenza di un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e sofisticata;

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIOME PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1

(Formazione professionale continua)

- 1. L'Avvocato e il Notaio iscritto all'albo e il praticante dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
- 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
- 3. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2

(Durata e contenuto dell'obbligo)

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio dell'obbligo formativo.

L'anno formativo coincide con quello solare.

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istituito con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche Via Ventotto Luglio, 212 • Borgo Maggiore 47893 Repubblica di San Marino • Tel. (+) 378 0549 991 333 • Fax (+) 378 0549 992 001 • C.O.E. SM 05441





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3

- 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 40 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 10 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
- 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno: n. 10 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività e eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale, la deontologia e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, n. 15 crediti formativi devono derivare da attività ed eventi normativi aventi ad oggetto le materie notarili, n. 15 crediti formativi devono derivare da attività ed eventi normativi aventi ad oggetto le materie connesse alla professione forense.

Articolo 3

(Eventi formativi)

- 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati, purché accreditati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Avvocati e Notai:
- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile la verifica della partecipazione;
- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro, istituiti dal Consiglio dell'Ordine o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio dell'Ordine.
- 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 20 crediti per la partecipazione a ogni singolo evento formativo.
- 3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi o organizzati dal Consiglio dell'Ordine o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni o organismi pubblici o privati, sempre che siano stati accreditati.

A tal fine appartiene alla competenza del Consiglio dell'Ordine:

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istituito con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche Via Ventotto Luglio, 212 • Borgo Maggiore 47893 Repubblica di San Marino • Tel. (+) 378 0549 991 333 • Fax (+) 378 0549 992 001 • C.O.E. SM 05441





Ordine degli Avvocati e dei Notai

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

4

- l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi internazionali o stranieri;
- l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento e del tema trattato.
- 4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché degli argomenti trattati. A tal fine gli Enti e associazioni che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio dell'Ordine richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine potrà accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accreditamento si intenderà concesso.

Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine stesso, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti e a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine.

Al termine dello svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà essere recapitato al Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione al relativo evento formativo.

A) L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento, se diverso dal Consiglio dell'Ordine, un attestato

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istinuio con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche Via Ventotto Luglio, 212 • Borgo Maggiore 47893 Repubblica di San Marino • Tel. (+) 378 0549 991 333 • Fax (+) 378 0549 992 001 • C.O.E. SM 05441





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

5.

scritto di partecipazione, e ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di due anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta, al fine di consentire l'esercizio del controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Il soggetto organizzatore diverso dal Consiglio Direttivo ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo in cui, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati.

- B) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo, da parte del Consiglio dell'Ordine o suo delegato, della effettiva partecipazione agli stessi.
- C) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento dell'evento al Consiglio dell'Ordine o suo delegato devono anche trasmettere o depositare in formato elettronico il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nell'apposita area del proprio sito internet, nella quale verranno pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati e accreditati.
- D) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio si riserva di richiedere agli organizzatori, prima della concessione dell'accreditamento, ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.
- E) All'atto dell'accreditamento, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di crediti formativi attribuibili per ciascun evento. Si specifica che, ai fini del riconoscimento dei crediti, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di trenta minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto

000/100





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

6.

sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

F) Una volta ottenuto dal Consiglio l'accreditamento dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura:

"Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino".

- G) L'accreditamento concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento dovrà essere reiterata.
- H) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai (Art. 3, lett.b) si intendono le commissioni e gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine, ovvero da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e a una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione da parte degli stessi.
- I) Nel caso dei suddetti "organismi nazionali e internazionali" (da intendersi vuoi come enti istituzionali, vuoi come associazioni), il Consiglio si riserva di valutare ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche forensi e notarili, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

Articolo 4

(Attività formative)

Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali e notarili straniere e nelle Università;

Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino • Istituito con Decreto N.56 del 26 aprile 1995 e successive modifiche Via Ventotto Luglio, 212 • Borgo Maggiore 47893 Repubblica di San Marino • Tel. (+) 378 0549 991 333 • Fax (+) 378 0549 992 001 • C.O.E. SM 05441






DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi monografie o trattati, anche come opere collettanee ,su argomenti giuridici;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari e entice equiparati;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione di avvocato e Notaio, per tutta la durata dell'esame.
- 2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 20 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 10 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 20 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 5 crediti per le attività di cui alla lettera d).
- 3. Per le attività formative previste, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:

Attività formative Crediti attribuiti limiti massimi annuali

Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali e notarili.	1 credito per ogni ora o frazione di ora di durata dell'evento più 1 credito per l'intervento svolto al suo interno fino ad un max di 12 crediti
Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici	3 crediti per ciascuna pubblicazione, max 10 crediti
Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati presso istituti universitari ed enti equiparati	3 crediti per ciascuna lezione, max 10 crediti







ORDINE DEGLI AVVOCATI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 8

Partecipazione alle commissioni per gli	5 crediti
esami di Stato di avvocato e notaio, per	
tutta la durata dell'esame.	-

Articolo 5

(Esoneri dall'obbligo di formazione)

- 1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
- gravidanza (n. 2 crediti per mese), parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri, collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori (10 crediti per il primo anno e 8 per il secondo anno di vita del bambino);
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali o di uno stretto congiunto (il Consiglio può, su richiesta dell'interessato accordare l'esonero totale o parziale in considerazione delle condizioni mediche comprovate per tutto il periodo di malattia e di convalescenza);
- l'interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio dell'Ordine.
- Il Consiglio dell'Ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 35 anni di iscrizione all'albo o di esercizio della professione tenendo conto, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda, ovvero abbia compiuto i 65 anni di età.

Tale esonero non opera nei confronti dei 10 crediti formativi inerenti la formazione in materia di ordinamento professionale, deontologia e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

2. L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

9.

3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

Per gli iscritti che ricoprono la carica di Consigliere, ogniqualvolta un'attività di apprendimento di cui all'Art. 3 comma 3) accreditato dal Consiglio dell'Ordine, coincida con la presenza in seduta del Consiglio Grande e Generale, attestata dall'organo competente, la frequenza a tale attività si ritiene assolta fino ad un massimo di ore 15.

Articolo 6

(Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo)

- 1. Al termine del triennio di formazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio una dichiarazione riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno.
- 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
- 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
- 4. L'iscritto che nel triennio non abbia conseguito i crediti necessari per adempiere all'obbligo formativo, può concordare con il Consiglio dell'Ordine un piano di recupero da svolgersi nel triennio successivo; il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il piano di recupero proposto dall'iscritto se in linea con i principi della formazione previsti dal presente Regolamento.

E' consentito a ogni iscritto proporre una sola volta il piano di recupero dei crediti formativi. L'autorizzazione del piano di recupero da parte del Consiglio dell'Ordine sana ogni illecito disciplinare relativo.

Articolo 7

(Attività del Consiglio dell'Ordine)

1. Il Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

OST





Ordine degli Avvocati e dei Notai

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

10

2. I Consiglio dell'Ordine realizza la formazione continua anche di concerto con altri Consigli di Ordini stranieri. Il programma della formazione potrà essere realizzato anche in collaborazione con Associazioni forensi o con altri enti. Esso favorisce la formazione in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti. A tal fine utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.

Articolo 8

(Controlli del Consiglio dell'Ordine)

- 1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
- 2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
- 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce i crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
- 4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione o suo delegato, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.

In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

(Norme di attuazione)

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.





DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

11.

2. Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere la partecipazione a eventi formativi tenuti nel corso dell'anno 2019, al fine del completamento della formazione professionale relativa al triennio 2017/2019.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai

nella seduta del 9 gennaio 2020.

(Avv. Maria Selva)

(Avy. Barbara Rattini)

(Avv. Alfredo Nicolini)

(Avy Manuel Micheloni)

(Avv. Alessandra Greco)

Repubblica di San Marino, addì 9 gennaio 2020/1719 d.F.R.